

Sessione formativa sul Decreto Legislativo 231/01 e
sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Indice

01

Il decreto legislativo 231 del 2001

Concetti generali e implicazioni

02

**Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01**

Cosa sono e a cosa servono

03

L'attuazione del Modello e l'operatività dell'OdV

Sistema disciplinare, formazione e controlli

04

I reati ambientali presupposto della resp. 231/2001

IL DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001

Concetti generali e implicazioni

D. LGS. 231/2001 E IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità degli Enti ai sensi del decreto

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto la **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA** degli enti (Società, Associazioni, ecc.) per reati commessi da persone fisiche nell'interesse o a vantaggio degli stessi.



Il concetto di “responsabilità amministrativa” introdotto dalla 231 fa riferimento a una forma di responsabilità ibrida che coniuga i tratti essenziali del **sistema amministrativo** e quelli del **sistema penale**.

La responsabilità amministrativa dell'ente, infatti, viene accertata dal giudice penale - durante lo stesso processo (cui si applicano le disposizioni del codice penale) instaurato a carico della persona che ha commesso il reato - e può concludersi con una condanna e con le relative sanzioni (sanzione pecuniaria o interdittiva).

In pratica ...

D. LGS. 231/2001 E IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ

PRIMA DEL DECRETO


La responsabilità penale era solo personale e il procedimento penale si rivolgeva esclusivamente alla persona fisica imputata.

Non c'era in Italia un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli Enti (Società) per reati posti in essere a vantaggio degli stessi da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti.

L'amministratore/dirigente e l'Ente (Società) erano "semplicemente" soggetti al pagamento di multe ed ammende inflitte ai soggetti autori del reato in caso di insolvenza di questi (obbligazione civile).

DOPO IL DECRETO

La responsabilità dell'Ente (Società) si aggiunge a quella dell'autore del reato (che continua a sussistere) e comporta un procedimento anche in capo alla Società, mettendo a rischio il patrimonio dell'Azienda, il lavoro di tutte le persone che vi operano e comportando anche il rischio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.



D. LGS. 231/2001 E IL CONCETTO DI INTERESSE E VANTAGGIO

L'ente è responsabile per i reati commessi “nel suo **interesse** o a suo **vantaggio**”



Un dirigente dell'ente, o un suo sottoposto, consegnano denaro a un funzionario di un ente pubblico al fine di ottenere una licenza/autorizzazione senza averne i requisiti o per accelerarne l'iter di rilascio.

Se l'autorizzazione viene rilasciata, l'ente ottiene il «**vantaggio**»

Se l'autorizzazione non viene rilasciata, pur non essendoci il «**vantaggio**», esiste l'«**interesse**»

La responsabilità dell'ente è esclusa “nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi” (art. 5, comma 2).

D. LGS. 231/2001: CONDIZIONI DI SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'Ente/Società sussiste qualora si verificano le seguenti condizioni:

Il reato sia stato commesso nell'"interesse" o a "vantaggio" della Società

02

Il reato sia stato commesso:
✓ da un soggetto apicale (di fatto la prima linea dirigenziale)
✓ da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali

03

Venga commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

01

04

La Società abbia ommesso di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi (nel seguito detto Modello Organizzativo).

Responsabilità amministrativa dell'ente

D. LGS. 231/2001 E IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ

I principi base



Soggetti in posizione apicale:

soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente

Amministratori

Dirigenti

Soggetti che agiscono in nome e per conto dell'ente

Soggetti sottoposti:

soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali

Dipendenti

Collaboratori

Agenti

D. LGS. 231/2001: IL SISTEMA SANZIONATORIO

Oltre alla confisca del prezzo (*) e/o del prodotto (*) del reato ed alla pubblicazione della sentenza, le principali sanzioni previste dalla 231 sono:



Sanzioni Pecuniarie

pene sino a € 1.549.370



Sanzioni Interdittive

- ▶ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ▶ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ▶ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ▶ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ▶ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(*) : il prezzo del reato è, ad esempio, l'importo della tangente pagata per ottenere un appalto il cui margine gestionale è, invece, il prodotto del reato.

I PROFILI DI RISCHIO DERIVANTI DAL D. LGS. 231/2001

Oltre ai rischi di natura economico-patrimoniale potrebbero esserci anche impatti sulla **reputazione e sull'immagine dell'azienda**.

L'adozione di un Modello Organizzativo rappresenta anche l'opportunità di effettuare una profonda analisi dell'azienda non solo dei processi chiave ma di tutte le procedure e i processi anche "minori" che però, dal punto di vista strategico, potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza per comprendere eventuali criticità nel sistema.


Dal rischio all'opportunità



L'adeguamento alla 231 potrebbe essere uno strumento per rappresentare al mercato i principi etico comportamentali che ispirano l'operatività della Società e una garanzia di affidabilità nelle relazioni con i partner commerciali.

REATI RICOMPRESI NEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001


Di seguito si riporta l'evoluzione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/01 dal 2001 ad oggi




L'ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ EX D. LGS. 231/2001

Il concetto di esimente


Il D.Lgs. 231/01 prevede un'esclusione di responsabilità in capo all'Ente se lo stesso è in grado di provare:




di aver preventivamente adottato ed efficacemente attuato Modelli Organizzativi e di Gestione idonei ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;



di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il loro aggiornamento;



la violazione fraudolenta dei Modelli da parte degli autori del reato;



la diligenza dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo.

L'ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ EX D. LGS.231/2001

Gli elementi chiave



Modello
Organizzativo

- ▶ Idoneo a prevenire accadimenti a rischio reato
- ▶ Formalmente adottato
- ▶ Attuato «sul campo» nella quotidianità dei processi aziendali e costantemente aggiornato

- ▶ Formalmente individuato e nominato
- ▶ Indipendente, per garantire un potere di controllo effettivo
- ▶ Che agisca con efficacia «sul campo», essendo dotato di strumenti adeguati per attuare la propria vigilanza

Organismo Di
Vigilanza



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

Cosa sono e a cosa servono

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/2001

L'insieme di principi e regole per prevenire i «rischi 231»

Il «Modello 231»

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 è un documento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, che definisce i principi, le regole, gli strumenti e i meccanismi di controllo che la Società adotta per monitorare i rischi e prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Dal momento della sua approvazione il Modello è immediatamente operativo e tutti i dipendenti della Società, a qualsiasi livello organizzativo (sia soggetti apicali che soggetti non apicali), sono tenuti a rispettarne le prescrizioni. Nel Modello sono previste anche regole per la gestione dei rapporti con i soggetti terzi (ad esempio clausole contrattuali con fornitori e partner ai fini del D. Lgs. 231/01).



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/2001

L'insieme di principi e regole per prevenire i «rischi 231»

Il «Modello 231» illustra nel dettaglio il sistema di adeguamento al D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società e identifica i principi etici e comportamentali da applicare nell'ambito delle attività aziendali presidiando il rischio 231 attraverso regole e protocolli di controllo. L'obiettivo del Modello è quello di assicurare che il lavoro di tutti i dipendenti della Società non possa essere messo in pericolo dal verificarsi di situazioni rilevanti ai fini del Decreto.

La sola adozione del Modello non è sufficiente. Il Modello deve essere **efficacemente attuato** per essere considerato **concretamente idoneo** a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231. Quindi, è necessario che:

- ▶ sia diffuso e applicato nell'organizzazione aziendale;
- ▶ ne sia verificata l'osservanza con riferimento alle aree di rischio (si vedano slide successive sull'Organismo di Vigilanza);
- ▶ ne sia periodicamente monitorata l'efficacia, curandone anche l'aggiornamento a seguito di variazioni organizzative o di cambiamenti nella normativa.



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Definizione e requisiti

Per la piena efficacia del Modello è necessario che ci sia un Organo, dotato di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”, che vigili sull’effettivo funzionamento del Modello e sull’osservanza dello stesso e segnali altresì la necessità di aggiornamento a seguito di mutamenti normativi (variabili esterne) oppure organizzativi dell’ente (variabili interne) → **ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

I requisiti principali dell’OdV devono essere:

● **Autonomia e Indipendenza**


- Deve riportare all’organo di vertice della azienda (Consiglio di Amministrazione);
- Non deve svolgere in azienda attività riconducibili direttamente all’operatività di business;
- Deve essere concepito come unità in staff alla più elevata posizione gerarchica possibile.

● **Professionalità**

I membri dell’OdV devono essere dotati di un set di competenze, strumenti e tecniche che li renda idonei a rivestirne il ruolo.

● **Continuità d’azione**

Deve essere una struttura dedicata esclusivamente all’attività di vigilanza sul Modello.



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Poteri dell'OdV


L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ▶ ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- ▶ può giovare - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- ▶ dispone di un budget, definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.).



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attività principali dell'OdV




L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Obblighi di informazione da e per l'OdV

... al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e sul funzionamento del Modello, l'OdV è destinatario di:

INFORMAZIONI

Utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso



SEGNALAZIONI

Relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e/o a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avvenute o in corso di esecuzione

A sua volta l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'evidenza di eventuali criticità coordinandosi con alcune funzioni interne (ad es. Personale, Amministrazione e controllo, Legale e societario, ecc.). Sono previste generalmente due linee di reporting:

- ▶ la prima su base continuativa → verso il Presidente del CdA/AD in merito a tutte le verifiche eseguite;
- ▶ la seconda su base semestrale/annuale → verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Obblighi di informazione da e per l'OdV - INFORMAZIONI

Sulla base di quanto stabilito nel Modello, le strutture manageriali dell'Ente devono far pervenire all'OdV informazioni a seguito di una richiesta specifica dell'OdV, di scadenze periodiche prestabilite o al verificarsi di un evento.

Tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche.

In particolare, anche se non a titolo esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse le informazioni concernenti:

- ❖ provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da altre autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto;
- ❖ richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- ❖ operazioni sul capitale sociale, e in generale ogni tipologia di operazione societaria di rilievo;
- ❖ rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo;
- ❖ eventuali segnalazioni in ambito salute e sicurezza effettuate dai dipendenti ai RSPP;
- ❖ altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

L'ATTUAZIONE DEL MODELLO E L'OPERATIVITÀ DELL'ODV

Sistema disciplinare, formazione e controlli

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Condizione per efficace attuazione del Modello

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 stabilisce che una delle condizioni per l'efficace attuazione del Modello è *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

A tale scopo uno specifico capitolo del Modello è dedicato al **sistema disciplinare**.

Ad ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla **procedura di accertamento**.

Nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la **sanzione disciplinare** prevista dal CCNL applicabile.

La sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione (ad esempio: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento).

Inoltre, il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, prevede **sanzioni** da applicare nei confronti di **chi viola le misure di tutela del segnalante** nonché di **chi effettua segnalazioni infondate** con dolo o colpa.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Condizione per efficace attuazione del Modello

A titolo esemplificativo, le tipologie di sanzioni previste per i dipendenti e dirigenti, che vengono irrogate direttamente dalla Direzione Aziendale sono:



**RICHIAMO VERBALE o
AMMONIZIONE SCRITTA**



MULTA



**SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
E DALLA RETRIBUZIONE**



LICENZIAMENTO

Per le figure degli amministratori, sindaci e membri OdV:



REVOCA

Per i fornitori, partner, consulenti ed agenti (previa previsione contrattuale):



APPLICAZIONE DI PENALI




INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il perché della formazione

La conoscenza del Modello è essenziale per garantire la piena operatività e la corretta applicazione dello stesso. Per questo, sono necessari appositi interventi di **formazione e comunicazione** realizzati sotto la supervisione dell'OdV i cui obiettivi sono:

Acquisire consapevolezza dei principi contenuti nel Modello



Conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività

Contribuire personalmente all'efficace attuazione del Modello

L'adozione del Modello e i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda.

Le possibili modalità di diffusione comprendono:

- ▶ affissione pubblica in apposita bacheca aziendale (reception, mensa);
- ▶ pubblicazione sulla intranet/sito aziendale;
- ▶ consultazione in formato cartaceo presso ufficio/segreteria dedicata.

IL PIANO DI AUDIT DELL'ODV

Attività di controllo sull'effettiva operatività del Modello

Il piano di audit dell'OdV è uno strumento per garantire l'effettiva attuazione e il corretto monitoraggio sull'applicazione del Modello Organizzativo 231.

Le attività di controllo dell'OdV rispondono al principio di continuità di azione e devono essere orientate all'effettivo monitoraggio degli accadimenti “a rischio reato” in coerenza con l'analisi effettuata in sede di valutazione del rischio.

Un OdV costantemente vigile e proattivo nelle attività di controllo dimostra la volontà di effettiva attuazione e presidio del Modello 231 ed è elemento imprescindibile per le valutazioni di idoneità dello stesso.

L'obiettivo delle attività di controllo dell'OdV è lo sviluppo di processi tesi al miglioramento continuo.



IL PIANO DI AUDIT DELL'ODV

Attività di controllo sull'effettiva operatività del Modello


La pianificazione delle attività di controllo dell'OdV deve rispondere sia ad esigenze di programmazione continuativa che a specifiche esigenze contingenti, secondo il seguente schema:



IL PIANO DI AUDIT DELL'ODV

Attività di controllo sull'effettiva operatività del Modello

Le aree che sono oggetto di controllo interno ai fini 231 sono:



Le richieste dell'OdV in fase di controllo possono essere relative a:

- ▶ chiarimenti sui processi e sulle procedure in essere;
- ▶ richieste di interviste sulle aree oggetto di analisi;
- ▶ richieste di documentazione al fine di identificare le popolazioni da cui estrarre i campioni da testare;
- ▶ richieste di documentazione al fine di effettuare i test sui campioni selezionati.

L'IMPORTANZA DELLA CONSAPEVOLEZZA

In un'ottica di responsabilizzazione individuale, il supporto di ciascun dipendente nel contribuire all'effettività del Modello, attraverso l'adesione, la conoscenza e la comprensione dei processi, delle procedure, delle attività di verifica e di controllo, è di notevole rilevanza per garantire l'efficacia e l'idoneità dello stesso.

**CONOSCERE IL MODELLO PER
DIFENDERE IL NOSTRO LAVORO**

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231/2001

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231

Legge n. 121/2011, di recepimento della Direttiva CE 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente: ha stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 25-undecies di cui al D.lgs. 231/2001, con cui si ascrive all'ente la responsabilità per i reati ambientali.

Per porre rimedio alle carenze insite nella disciplina introdotta con la Legge 121/2011, il legislatore ha varato la Legge n. 68/2015 sui cosiddetti "eco-reati", riscrivendo profondamente la disciplina penale prevista a tutela dell'ambiente.

L'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), con il quale si prevedono nuovi delitti rilevanti ai fini 231:

- 1- inquinamento ambientale;
- 2- disastro ambientale;
- 3- delitti colposi contro l'ambiente
- 4- traffico e abbandono di materiale radioattivo
- 5- circostanze aggravanti

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231.

Reato presupposto	Soggetto attivo	Fattispecie oggettiva del reato	Elemento soggettivo	Sanzione ex d.lgs. 231 - pecuniaria	Sanzione ex d.lgs. 231 - Interdittiva
Art. 452 bis CP. inquinamento ambientale; 	Chiunque – reato comune	<p>è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Dolo generico (volontà cosciente)</p> <p>Prevista anche la versione colposa (negligenza, o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di legge) (art. 452 quinques)</p>	<p>Min: da € 38.700 a € 232.350</p> <p>Max: da € 154.800 a € 929.400</p>	<p>per una durata non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamento, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Altre sanzioni: la confisca è obbligatoria</p>
Art. 452 quater CP. Disastro ambientale; 	Chiunque – reato comune	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Dolo generico</p> <p>Prevista anche la versione colposa (art. 452 quater)</p>	<p>Min da € 103.200 a € 619.600</p> <p>Max da € 206.400 a € 1.239.200</p>	<p>per una durata non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamento, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Altre sanzioni: la confisca è obbligatoria</p>

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231.

Reato presupposto	Soggetto attivo	Fattispecie oggettiva del reato	Elemento soggettivo	Sanzione ex d.lgs. 231 - pecuniaria	Sanzione ex d.lgs. 231 - Interdittiva
<p>Art. 452 Sexies CP. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;</p> <p>L 68/2015</p>	Chiunque - reato comune	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività '. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta	<p>Dolo generico (volontà cosciente)</p> <p>Prevista anche la versione colposa (negligenza, o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di legge) (art. 452 quinquies)</p>	<p>Min 64.500,00 € 387.250,00 € Max 154.800,00 € 929.400,00 €</p>	N/A
<p>Art. 733-bis CP Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.</p>	Chiunque - Reato comune	<p>La condotta criminosa consiste in :</p> <p>1. distruzione o eliminazione irreversibile un habitat all'interno di un sito protetto</p> <p>2. deterioramento dell'habitat che ne compromette lo stato di conservazione</p> <p>La lesione di un habitat consistente in un ambiente specificamente indicato dallo Stato come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione</p>	Trattandosi di una contravvezione, sarà punta indifferentemente per dolo o per colpa.	<p>Min: da € 38.700 a € 232.350 Max: da € 64.500 a € 387.250</p>	N/A

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231.

Reato presupposto	Soggetto attivo	Fattispecie oggettiva del reato	Presupposti per la configurabilità	Elemento soggettivo	Sanzione ex d.lgs. 231 - pecuniaria	Sanzione ex d.lgs. 231 - Interdittiva
Art. 137 d.lgs 152/2006 - sanzioni penali (codice ambientale) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	Chiunque - Reato comune	<p>La condotta criminosa è legata alla gestione delle acque reflue industriali, definite come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diventi dalle acque reflue domestiche (cioè derivanti da insediamenti di tipo residenziale) e dalle acque meteoriche di dilavamento"</p> <p>L'art. 137 punisce le condotte poste in essere in violazione della normativa specifica inerente le acque reflue industriali, consistenti sostanzialmente nel:</p> <ol style="list-style-type: none"> gestire scarichi senza una valida autorizzazione; effettuare scarichi che comportano la violazione dei limiti tabellari imposti dalla legge; effettuare scarichi vietati dalla legge, ad esempio sul suolo o nel sottosuolo scaricare illecitamente in mare. <p>Sono tutte ipotesi di reati di pericolo, sussistenti a prescindere dalla realizzazione di un effettivo danno ambientale.</p>	<p>La gestione, nell'ambito di un'attività commerciale o produttiva, di scarichi di acque reflue industriali in violazione della normativa di settore.</p>	Trattandosi di una contravvezione, sarà punta indifferentemente e per dolo o per colpa.	<p>Commi 3, 5 primo periodo e 13 Min - da € 38700 a 232.350 Max: da 64.500 a 387250</p> <p>Commi 2 e 5 secondo periodo Min - da € 51.600 a 309,800 Max - 77.400 a 464.700</p>	<p>Commi 2 e 5 secondo periodo: - interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. - Divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
Art. 256 d.lgs 152/2006 (codice ambientale) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Chiunque - Reato comune	<p>La condotta criminosa è legata alla gestione dei rifiuti, definiti come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".</p> <p>È punita:</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione (con pena differenziata sulla base della natura pericolosa del rifiuto trattato); la realizzazione o gestione di una discarica; l'ipotesi di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; la miscelazione di rifiuti pericolosi, il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle regole previste dal DPR 254/2003 	<p>La realizzazione di una condotta, nell'ambito della gestione di qualsiasi tipo di rifiuto in violazione della disciplina di settore</p>	Trattandosi di una contravvezione, sarà punta indifferentemente e per dolo o per colpa.	<p>1. Per le violazioni dei commi 1, lett. A) e 6 primo periodo: max - da € 64500 a 387.250</p> <p>2. Per le violazioni dei commi 1, lett. B), 3 primo periodo e 5 Min: da € 38.700 a 232.350 Max: da € 64.500 a 309.800</p> <p>3. Per le violazioni del comma 3, secondo periodo, Min: da € 51.600 a 309.800 Max: da € 77.400 a 464.700</p>	<p>In caso di violazioni del comma 3 secondo periodo (gestione discarica non autorizzata destinata allo smaltimento anche di rifiuti pericolosi), per una durata non superiore a 6 mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamento, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi Altre sanzioni: la confisca è obbligatoria</p>

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231.

Reato presupposto	Soggetto attivo	Fattispecie oggettiva del reato	Elemento soggettivo	Sanzione ex d.lgs. 231 - pecuniaria	Sanzione ex d.lgs. 231 - Interdittiva
Art. 256-bis d.lgs 152/2006 (codice ambientale) Combustione illecita di rifiuti	Chiunque e - Reato comune	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.	Trattandosi di una contravvezione, sarà punta indifferentem e per dolo o per colpa.	Nonostante non sia citato nel DLGS 231/2001 è previsto dallo stesso articolo che se il reato è commesso nell'ambito di una attività di impresa si applicano le sanzioni previste dall'art 9 del dlgs 231/2001 e cioè: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamento, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi Altre sanzioni: la confisca è obbligatoria	
Art. 257 d.lgs 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	Chiunque e - Reato comune	((Salvo che il fatto costituisca più grave reato,)) (clausola di riserva) La condotta criminosa può essere suddivisa in due fasi : - la prima fase consiste nell'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, con qualsiasi tipo di condotta (omissiva o attiva); - la seconda fase è costituita dall'omessa bonifica. Si tratta, quindi, di un reato di danno, in cui l'evento è costituito dall'inquinamento di un sito, che si realizza qualora le concentrazioni di inquinanti superino dei livelli soglia di rischio (CSC , concentrazioni soglia di rischio). L'omessa bonifica o l'omessa comunicazione di un inquinamento agli enti preposti, è considerata una condizioni di punibilità : il soggetto che ha inquinato non sarà chiamato a rispondere del reato qualora abbia posto in essere le misure stabilite in accordo con la PA per la bonifica del sito inquinato Secondo parte della giurisprudenza per la configurabilità del reato è necessario che il progetto di bonifica, poi non rispettato, sia stato però formalmente presentato e approvato. Secondo altra parte della giurisprudenza, il reato è punibile anche quando la bonifica è impedita dalla mancata attuazione delle attività e delle fasi intermedie necessarie nel procedimento amministrativo, impedendo di fatto la stessa approvazione del progetto di bonifica.	Trattandosi di una contravvezione, sarà punta indifferentem e per dolo o per colpa.	Min: da € 38.700 a € 232.350 Max: da € 64.500 a € 387.250	Altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231.

Reato presupposto	Soggetto attivo	Fattispecie oggettiva del reato	Presupposti per la configurabilità	Elemento soggettivo	Sanzione ex d.lgs. 231 - pecuniaria	Sanzione ex d.lgs. 231 - Interdittiva
Art. 258 d.lgs 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Reato proprio. Chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le altre categorie contemplate all'189 comma 3 del d.lgs. 152/2006	La condotta criminosa consiste nella falsificazione dei certificati di analisi dei rifiuti. La falsità deve avere ad oggetto la natura, la composizione o le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti. Per lo stesso reato risponde anche chi fa uso di un certificato falsificato da altri	La falsificazione di un certificato o l'uso di un certificato falsificato da altri	Dolo generico	Min: da € 38.700 a € 232.350 Max: da € 64.500 a € 387.250	Altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna
Art. 259 d.lgs 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti	Chiunque - Reato comune	La condotta criminosa riguarda esclusivamente le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti è costituito da qualsiasi spedizione di rifiuti in violazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria: si tratta in particolare di obblighi diretti a garantire tracciabilità dei rifiuti e la loro gestione in modo corretto, ad esempio la destinazione ad impianti autorizzati, la previsione di controlli per motivi ambientali e sanitari ecc...	La spedizione di rifiuti in violazione della normativa comunitaria citata	Trattandosi di una contravvezione, sarà punta indifferentemente per dolo o per colpa.	Min: da € 38.700 a € 232.350 Max: da € 64.500 a € 387.250	Altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231.

Reato presupposto	Soggetto attivo	Fattispecie oggettiva del reato	Presupposti per la configurabilità	Elemento soggettivo	Sanzione ex d.lgs. 231 - pecuniaria	Sanzione ex d.lgs. 231 - Interdittiva
Art. 260 d.lgs 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Chiunque - Reato comune	<p>Per integrare questo delitto è necessaria la realizzazione di una pluralità di operazioni espressione dell'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, poste in essere al fine di conseguire un ingiusto profitto. Le operazioni possono riguardare la cessione, ricezione, trasporto, esportazione e importazione di rifiuti, nonché la più generica gestione abusiva (quindi in assenza della necessaria autorizzazione) di un quantitativo ingente di rifiuti.</p> <p>Se è necessaria la pluralità di operazioni in continuità temporale non è invece richiesta la pluralità di soggetti attivi.</p> <p>La natura abusiva della gestione posta in essere può derivare non solo dalla totale mancanza di un provvedimento di autorizzazione, ma anche da una gestione sulla base di un titolo autorizzativo scaduto o per tipologie di rifiuti diverse da quelle oggetto di una valida organizzazione. Quando al requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti, questo va riferito al complesso delle plurime operazioni svolte, che potrebbero singolarmente essere anche di modesta entità</p>	Una gestione, in modo continuativo e organizzato, di ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di un titolo autorizzativo idoneo	Dolo specifico: consiste nel fine di conseguire un ingiusto profitto, non di carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura (es. esempio di natura personale, come il rafforzamento da parte del soggetto attivo della sua posizione apicale all'interno dell'azienda o la riduzione dei costi).	<p>Per la violazione del comma 1: Min: da € 77.400 a € 464.700 Max: da € 129.000 a € 774.500</p> <p>Per la violazione del comma 2: Min: da € 103.200 a € 619.600 Max: da € 206.400 a € 1.239.200</p>	<p>Interdizione per una durata non superiore a 6 mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Interdizione definitiva Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>
Art. 279 d.lgs 152/2006 - Emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio di uno stabilimento con violazione dei limiti di legge	Chiunque - Reato comune	La norma punisce le emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio di uno stabilimento che comportino violazione dei limiti imposti dalla legge, dall'autorizzazione ottenuta o da altre prescrizioni dell'autorità competente, qualora ciò comporti anche una violazione dei valori limite di qualità dell'aria.	La gestione di uno stabilimento che comporti la violazione dei limiti di legge per le emissioni in atmosfera	Trattandosi di una contravvezione, sarà punta indifferentemente per dolo o per colpa.	Max: da € 64.500 a € 387.250	Altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231.

Reato presupposto	Soggetto attivo	Fattispecie oggettiva del reato	Presupposti per la configurabilità	Elemento soggettivo	Sanzione ex d.lgs. 231 - pecuniaria	Sanzione ex d.lgs. 231 - Interdittiva
Art. 3 L. 549/1993 Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	Chiunque - Reato comune	La condotta criminosa riguarda la violazione delle regole imposte a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente dalle sostanze lesive espressamente elencate negli allegati alla legge. Il reato punisce chi viola le regole per la produzione, il consumo, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle elencate sostanze lesive dell'ozono stratosferico.			Min: da € 38.700 a € 232.350 Max: da € 64.500 a € 387.250	
Art. 727-bis CP Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Chiunque - Reato comune	La condotta criminosa ha ad oggetto le specie animali (primo comma) e le specie vegetali (secondo comma) elencate nella IV direttiva 21/5/1992 n. 92/43/CE. La condotta può consistere in entrambi i casi in: - uccisione o distruzione, poste in essere sia con condotte attive, sia omissive, sempre che sussista, in capo al soggetto attivo, un obbligo di impedire l'evento; - cattura o prelievo: la condotta consiste nell'impossessamento delle specie protette, sottraendole all'ambiente naturale - la semplice detenzione	Il reato sussiste se, posta in essere la condotta, questa non rientri in ipotesi più gravi di reato (si pensi, ad esempio, al reato di uccisione di animali con crudeltà o senza necessità previsto dall'art. 544-bis c.p.) e qualora il fatto non sia "trascurabile", requisito questo lasciato alla libera interpretazione del giudice.	Trattandosi di una contravvezione, sarà punteggiata indifferentemente per dolo o per colpa.	Max: da € 64.500 a € 387.250	N/A

Contatti:

Avv. FILIPPO BAGLIONI

Componente dell'Albo Gestori ambientali – Sez.
Regionale Toscana

Manager / Tax / MBA

+39 345 0864007 - filippo.baglioni@bdo.it

BDO Tax S.r.l. Stp

Viale Abruzzi,94 - 20131 Milano - Italy

+39 02 582010 - www.bdo.it

Seguici su LinkedIn e Twitter - Iscriviti alle nostre
Newsletter

Audit | Advisory | Tax | Law

Giuseppe Carnesecchi

Partner Advisory, Risk & Compliance

giuseppe.carnesecchi@bdo.it

Cell: +39 335 1426310

www.bdo.it

BDO Advisory Services S.r.l.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel. 02 58 20 10

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti e BDO Law S.r.l. Sta, società tra avvocati. sono membri di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.